

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 807

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, “Catasto energetico regionale”. Approvazione Schema di convenzione con ENEA per la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia”;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica;
- la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia Istituzione del “Catasto energetico regionale” in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013.

Premesso che:

- l’art. 6 del sopracitato D.M. 26.06.2015 recita: *“le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire entro due anni dall’entrata in vigore del presente Decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida”*.
- l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito ENEA), in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato, in tal senso le *“Linee guida per la definizione del regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto legislativo n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013”*. La versione finale di tale documento è stata esaminata anche dal Coordinamento Interregionale Energia della Conferenza Stato-Regioni;
- l’ENEA ha realizzato il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE che conterrà la banca dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali;

Considerato che:

- l’art. 16 comma 2 della L.R. n. 36 del 2016, nell’ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata dall’articolo 14, comma 3, della medesima legge, autorizza la Sezione competente a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici;
- Tale affidamento trova fondamento nell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”* alla luce della necessità di doversi dotare di uno strumento regionale in grado di colloquiare con il sistema nazionale SIAPE di proprietà dell’ENEA;

l’ENEA, infatti, è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo;

- l'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della • tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionale;
- ENEA ha condiviso con la Sezione competente una bozza di Convenzione che è stata oggetto di modifiche e integrazioni fino alla versione finale trasmessa in data 27/4/2017, acquisita al protocollo al n. AOO_159/PROT/02/05/2017/001443.

Considerato inoltre che:

- Per la copertura dei costi necessari all'implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all'efficienza e ai fattori di emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Risulta opportuno:

- individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "mission" istituzionale;
- regolamentare i rapporti fra Regione Puglia e ENEA con apposita Convenzione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e le cui attività salienti sono di seguito sintetizzate:
 - *Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) ubicati sul territorio regionale.*
 - *Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del Catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale.*
 - *Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa e ai relativi obblighi riguardanti il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e il Catasto degli Impianti. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.*

Tutto ciò premesso

Si propone:

- individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "mission" istituzionale;
- regolamentare i rapporti fra Regione Puglia e ENEA con apposita Convenzione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria alla Missione 17, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo di spesa 1701001 "Spese funzionamento catasto energetico regionale quota bilancio indistinto (art. 10 L.R. — Bilancio di Previsione 2017-201.9)" per l'anno 2017.

La spesa relativa alle successive annualità verrà garantita nei limiti degli stanziamenti dei relativi bilanci

di previsione, dalle entrate rivenienti dal versamento dei contributi dovuti in base alla L.R. 36/2016 e delle sanzioni ivi previste, stimate complessivamente in € 100.000,00/anno, al Titolo 3, Tipologia 102, Categoria 01 — Capitolo di entrata 3064020 “Contributi funzionamento Catasto Energetico Regionale — L.R. 36/2016”.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4 lettera K

La relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico; vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. individuare ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale;
2. approvare lo schema di Convenzione (e relativo allegato tecnico) che regolerà i rapporti fra Regione Puglia e ENEA, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. delegare il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali alla sottoscrizione della Convenzione;
4. demandare al dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali tutte le attività finalizzate all’operatività della Convenzione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ENEA per i successivi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti


Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

CONVENZIONE ENEA-REGIONE PUGLIA
PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL CATASTO DEGLI
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (APE) E DEL
CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEL TERRITORIO
REGIONALE.

Tra la **Regione Puglia** (nel seguito indicata come Regione/Committente) con sede legale in
 Via Codice Fiscale e Partita IVA
 rappresentata dal....., da una parte, e
 l'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico**
sostenibile (nel seguito indicata come ENEA/Fornitore), con sede e domicilio fiscale in
 Roma, Lungotevere Thaon Di Revel 76, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA
 00985801000, in persona del Presidente, Prof. Federico Testa, dall'altra parte, (Regione ed
 ENEA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

premesse che:

- (1) ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., deve essere redatto un attestato di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché nei casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari;
- (2) che il D. Lgs. n. 28/2011, all'art. 13, prescrive l'obbligo, a partire dal 01/01/2012 di riportare in tutti gli annunci commerciali per il trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari il relativo indice di prestazione energetica;
- (3) il D.M. 26/06/2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato I, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione dell'attestato di



prestazione energetica;

(4) la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;

(5) le norme contenute nel D.Lgs. n. 192/2005, ed in particolare l'art. 17, prevede che "i decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione o provincia autonoma";

(6) l'art. 6 del sopracitato D.M. 26/06/2015 recita: "le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida";

(7) il D.P.R. n. 74/2013 pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;

(8) l'ENEA, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato, in tal senso le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto legislativo n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013". La versione finale di tale documento è stata esaminata anche dal Coordinamento Interregionale Energia della Conferenza Stato-Regioni;

(9) tra le attività poste in capo alle regioni dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n.



74/2013 vi è anche quella di istituire un Catasto degli Impianti termici che deve interloquire con il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica;

(10) l'ENEA sta realizzando il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE che conterrà la banca dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali;

(11) l'ENEA ha già realizzato applicazioni per l'Efficienza Energetica relative alle dichiarazioni ai fini della detrazioni fiscali L. 296/2006 per gli anni 1997-2016;

(12) altre Regioni usufruiscono di un sistema automatizzato realizzato da ENEA per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e degli APE.

Considerato che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:


ART. 1. - OGGETTO

La Regione Puglia affida all'ENEA, che accetta, l'attività di "Progettazione e realizzazione di un sistema automatizzato per la gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) e del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale" e, specificatamente:

- A. Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) ubicati sul territorio regionale.
- B. Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del Catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale.
- C. Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa e ai relativi obblighi riguardanti il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e il Catasto degli Impianti. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.

Le attività sono dettagliate nell'Allegato Tecnico (Allegato 1).

ART. 2. - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE



La presente Convenzione avrà una durata pari a 5 (cinque) anni a far data dalla sua ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale unica proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le parti, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della presente Convenzione.

ART. 3. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'

L'ammontare del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, a totale carico della Regione Puglia è dettagliato come di seguito:

Attività A - Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) ubicati sul territorio regionale.

- € 30.000,00 (Euro trentamila/00) IVA esclusa per l'attività A) - Fase 1 di "Start-up" come descritto nell'Allegato Tecnico;


- € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa per ogni anno per le attività A) - Fase 2 di "Gestione e Aggiornamento del Sistema" come descritto nell'Allegato Tecnico;

Attività B - Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del Catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale.

- € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) IVA esclusa per l'attività B) - Fase 1 di "Start-up" come descritto nell'Allegato Tecnico;

- € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa per ogni anno per le attività B) - Fase 2 di "Gestione e Aggiornamento del Sistema" come descritto nell'Allegato Tecnico.

Attività C - Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa e ai relativi obblighi riguardanti il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e il Catasto degli Impianti. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.



- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA esclusa per il primo anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

- € 4.000,00 (Euro quattromila/00) IVA esclusa per ogni anno a partire dal secondo anno successivo alla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4. - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo indicato nel precedente art. 3 avverrà come di seguito specificato:

Per l'anno 2017 un totale di € 35.000,00 IVA esclusa:

per la Fase 1 dell'attività A il cui termine è previsto entro 5 (cinque) mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;

per l'attività C relativa al primo anno così come specificato nell'Allegato Tecnico.

Per l'anno 2018 per un totale di € 45.000,00 IVA esclusa di cui:

per la Fase 2 dell'attività A: € 10.000,00 IVA esclusa la cui durata è di 12 (dodici) mesi dal termine della Fase 1 dell'attività A;

per la Fase 1 dell'attività B il cui termine è previsto entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione : € 35.000,00 IVA esclusa.

Per gli anni successivi al secondo, l'importo è di € 24.000,00 IVA esclusa, di cui:

per la Fase 2 dell'attività A: € 10.000,00 IVA esclusa


per la Fase 2 dell'attività B: € 10.000,00 IVA esclusa

per l'attività C: € 4.000,00 IVA esclusa

Le fatture relative alla Fase 2 dell'attività A dovranno riportare il dettaglio del numero di certificati trasmessi dagli operatori.

L'ENEA emetterà fattura elettronica intestata al committente e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine il Committente comunica all'ENEA che il Codice Univoco dello stesso (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente:



Tale CUU dovrà essere inserito dall'ENEA in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'ENEA della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico: codice o riferimento interno ENEA dell'atto e unità operativa.

La fattura sarà emessa solo dopo il benestare alla fatturazione da parte del Committente. Il benestare alla fatturazione si considera in ogni caso accordato, decorsi quindici giorni dalla richiesta o dalla conclusione delle attività contrattuali e per l'importo ivi previsto, in caso di silenzio da parte del Committente.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ENEA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, TESORERIA FRASCATI - IBAN IT18R 01005 39100 000000 218185 - entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

ART. 5. - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale allocato, in attuazione del presente atto, presso la Sede dell'altra Parte.

ART. 6. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante; a tal fine il codice CIG è

L'ENEA assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



A tal fine comunica che il conto dedicato è IT18R0100539100000000218185 acceso presso la BNL Gruppo BNP Paribas e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono l'ing. Giuseppe Pica, C. F. PCIGPP54C19G827G Responsabile della Direzione Amministrazione Centrale e il dr. Giovanni Taglieri, C.F. TGLGNN61B07A345Q Responsabile Servizio Ragioneria

ART. 7. - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione della presente Convenzione sono:


- per la Regione Puglia il
- per l'ENEA l'ing. Mauro Marani

ART. 8. - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente atto,

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente di dovessero recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che disciplinano l'accesso anche con riguardo dal D. Lgs. n 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.



Qualora l'ENEA debba ospitare personale della Regione, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 9. - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e, comunque, fino a cinque anni dalla data di scadenza dello stesso.

ART. 10. - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.


ART. 11. - RISOLUZIONE

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 12. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto della presente Convenzione nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 13. - ONERI FISCALI



La registrazione della presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica, sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese. L'IVA è a carico del committente nella misura prevista dalla Legge.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da tariffa 3 della tabella I e art. 8 del suddetto decreto, sono a carico ENEA.

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio.

ART. 14. - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 15. - MODIFICHE

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta eventuali modifiche al presente atto per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.


ART. 16. - DIVIETO DI CESSIONE

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso da atto scritto.

ART. 17. - NORME FINALI

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà effettuata al ricevimento della stessa, attestato da idonea documentazione. Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questa



Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie come segue:

1. Regione Puglia,

2. ENEA, Unità Tecnica Efficienza Energetica, Servizio per la PA Locale (UTEE-APL) -

C.R. Casaccia n. 301 - 00123 Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Puglia

Per l'ENEA



Allegato I

ALLEGATO TECNICO

Le attività ENEA oggetto della presente Convenzione avranno le caratteristiche tecniche di seguito descritte:

A) Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) ubicati nel territorio regionale


Il Sistema APE-Regione (APE-R) è un'applicazione in rete internet, basata su tecnologie web, costituita da una serie di programmi e procedure software di gestione e interrogazione verso una base di dati, il cui ambiente di Data Base Management System è di tipo relazionale. Il sistema è costituito anche da un'interfaccia visuale avanzata per l'utente finale che consente la registrazione dei soggetti certificatori abilitati, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, alla compilazione e all'inoltro telematico degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

I dati degli attestati consentiranno di tenere aggiornata la base di dati da cui la Regione potrà estrarre, attraverso una serie di interrogazioni predefinite semplici e complesse (parametriche), le informazioni della distribuzione territoriale degli edifici e la relativa qualità energetica degli stessi ed altre funzionalità, nonché la gestione del Catasto degli Impianti Termici.

Il Sistema prevede che l'inoltro degli APE degli edifici possa avvenire, esclusivamente, da parte dei soggetti certificatori i quali dovranno essere preventivamente registrati nel Sistema.

Ogni soggetto certificatore, una volta registrato, avrà accesso con adeguato profilo ai propri dati ed ai relativi attestati energetici di sua pertinenza.

La trasmissione dell'APE avverrà per mezzo della compilazione, a video, dei modelli previsti dal D.M. 26/06/2015 (Linee Guida, Appendice B all'Allegato I). Il Sistema, a seguito, delle



procedure di trasmissione sarà predisposto per la generazione di un file in formato .pdf, il cui layout contenente tutti i dati inseriti e/o trasmessi, dovrà riprodurre il modello richiesto. Tale file potrà essere stampato, firmato, memorizzato e, se richiesto, trasmesso per posta ordinaria. Il Sistema APE-R sarà in grado anche di elaborare una serie di statistiche mediante la formulazione di interrogazioni complesse e consistenti basate sulle variabili più significative delle tabelle e dei campi del database. Tali funzioni saranno finalizzate, come suddetto, alla distribuzione territoriale delle classificazioni energetiche degli edifici e al catasto regionale degli impianti termici.

La basedati sarà ospitata su un server dedicato e il Sistema APE-R consentirà l'accesso diretto ai dati da parte degli utenti della Regione Puglia previa apposita configurazione delle procedure e della profilazione degli utenti autorizzati da parte dell'amministratore di sistema ENEA.


L'Attività si svolgerà in 2 (due) Fasi:

FASE 1 - Start-up

Questa Fase prevede:

- progettazione e realizzazione del software del Sistema APE-R;
- installazione dei software di base e APE-R, configurazione del sistema, a livello Server, e relativa messa a disposizione;
- attività di validazione funzionale del Sistema e verifica con una serie di test di usabilità;
- gestione del server dedicato, Back-up e Mirroring, e dell'applicazione APE-R;
- incontri tecnici vari in sede regionale;
- predisposizione di una "How to Use" o Guida Utente per la fruizione del Sistema APE-R;
- partecipazione ad un Workshop di informazione e formazione sul Sistema e sulla normativa per la Certificazione Energetica al personale regionale del settore e agli stakeholder esterni;

Il sistema potrà essere predisposto per il pagamento online dei servizi di gestione degli



attestati. Si precisa che l'ENEA costituirà una specifica task-force per organizzare e pianificare le attività integrate con le competenze regionali.

La Fase 1 si concluderà entro 5 (cinque) mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Per la FASE 1 la Regione Puglia riconoscerà all'ENEA, come indicato nella Convenzione, un importo complessivo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) IVA esclusa, che verrà fatturato all'avvio del Sistema e a completamento del collaudo funzionale.

FASE 2 - Gestione e Aggiornamento del sistema

Questa Fase prevede:

- la manutenzione in esercizio del Sistema APE-R;
- l'assistenza tecnica limitata al Sistema APE-R;
- aggiornamento del Sistema APE-R.

La FASE 2 avrà una durata pari a 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.


Per la FASE 2 la Regione Puglia riconosce ad ENEA un importo annuale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa. Il corrispettivo verrà fatturato al termine di ogni annualità di gestione delle attività a partire dal termine della FASE 1.

B) Progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per il Catasto degli impianti termici (CIT-R)

Per quanto attiene il Catasto regionale degli impianti termici degli edifici deve essere istituito dalle Regioni ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i e del D.P.R. n. 74/2013 che prevedono, in merito all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, quanto segue:

il responsabile di impianto;

il libretto di impianto su cui vanno riportati i dati caratteristici, i controlli, le manutenzioni e le ispezioni;



l'individuazione, da parte delle Regioni, delle autorità competenti e del pertinente territorio;
la gestione delle ispezioni da parte delle autorità competenti e degli organismi esterni delegati.

In questo contesto, i soggetti coinvolti sono quindi: la Regione, le autorità competenti, gli organismi esterni, i responsabili di impianto, gli installatori, i manutentori, gli ispettori e i fornitori di combustibile. Ne deriva una organizzazione complessa che necessita di una attenta impostazione al fine di ottenere un sistema funzionale, versatile e facilmente adattabile alle eventuali esigenze regionali ed ai mutamenti in atto dell'organizzazione delle amministrazioni periferiche.


Pertanto, l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) in linea con la normativa emanata dallo Stato, si impegna a sviluppare un sistema informativo, con accesso tramite INTERNET, per un servizio telematico da mettere a disposizione della Regione Puglia, con lo scopo di creare il catasto regionale degli impianti termici denominato CIT-R.

Il sistema CIT-R, quindi, ha l'obiettivo di facilitare gli adempimenti dei soggetti interessati, modernizzare e velocizzare le comunicazioni tra le autorità competenti e gli utenti, armonizzare le procedure degli accertamenti e delle ispezioni, ridurre/eliminare l'utilizzo della carta, pervenire ad una base dati facilmente sovrapponibile ed interrogabile a livello nazionale.

L'impostazione del sistema CIT-R proposta è in linea con quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2103 e dalle "Linee guida per la definizione degli regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici" redatto dall'ENEA.

Funzionalità del sistema

Il sistema proposto è applicazione di tipo web-database, che utilizzerà una base dati relazionale finalizzata alla gestione e alla classificazione degli impianti installati all'interno



degli edifici dislocati sul territorio.

A tal fine verranno definiti associati al sistema CIT-R un insieme di "attori" o meglio utenti che operano, con profili e ruoli diversi sul sistema stesso, a seconda degli obiettivi da perseguire e delle funzionalità da utilizzare, essi sono: regione, autorità competenti (organismi esterni), responsabili di impianto, installatori, manutentori, ispettori.


Ognuno di questi utenti dovrà essere registrato al sistema, e dopo la registrazione, sarà abilitato ad accedere e a gestire le funzionalità di propria competenza.

Il sistema CIT-R gestirà delle specifiche procedure in relazione al profilo utente a definiti dall'amministratore del sistema e del database.

Tali procedure oltre alla registrazione utente saranno rivolte alla gestione dei dati dei libretti degli impianti, le manutenzioni, i controlli, le varie responsabilità (vendita, affitto, ecc.), le eventuali violazioni. Il sistema sarà in grado anche di gestire i flussi di comunicazione tra i vari utenti e predisporrà elenchi, gestire la modulistica vigente, identificherà autorità competenti preposte, elaborerà rapporti periodici, ecc. In questo contesto saranno definite una serie di classi di interrogazioni per elaborare statiche e analisi di dettaglio sullo stato degli scenari reali e previsionali.

Le tecnologie informatiche utilizzate sono della stessa tipologia del sistema APE-R con la sola integrazione dei sistemi di calcolo, memoria di massa e servizi server per il Back-up e l'eventuale Mirroring. Il sistema sarà integrato con un'applicazione basata su tecnologia web per disporre di un unico ambiente che faciliterà l'usa da parte dell'utenza finale.

Tra i servizi offerti l'ENEA supporterà l'assistenza alle varie classi di utenza anche attraverso la predisposizione di un manuale, un help in linea e una pagina di risposte alle domande più frequenti (FAQ), oltre ad un opportuno training del personale addetto. A completamento della attività di trasferimento si prevede anche la possibilità di organizzare alcuni workshop ai fini di informare i professionisti ed gli operatori del settore.



I costi sono definiti come per l'attività A) per il sistema APE-R.

L'Attività si svolgerà in 2 (due) Fasi:

FASE 1 detta di Start-up

- progettazione e realizzazione del software del Sistema CIT-R;
 - installazione dei software di base e CIT-R, configurazione del sistema, a livello Server, e relativa messa a disposizione;
 - attività di validazione funzionale del Sistema e verifica con una serie di test di usabilità;
 - gestione del server dedicato, Back-up e Mirroring, e dell'applicazione CIT-R;
 - incontri tecnici vari in sede regionale;
 - predisposizione di una "How to Use" o Guida Utente per la fruizione del Sistema CIT-R;
 - partecipazione ad un Workshop di informazione e formazione sul Sistema e sulla normativa
- Per la FASE 1 la Regione Puglia riconoscerà all'ENEA, come indicato nella Convenzione, un importo complessivo di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) IVA esclusa che verrà fatturato all'avvio del Sistema e a completamento del collaudo funzionale.

Si prevede la consegna e la messa in rete del sistema, FASE 1, dodici mesi dopo la data di stipula della presente Convenzione.

FASE 2 di Gestione e Aggiornamento del sistema

Questa Fase prevede:

- la manutenzione in esercizio del Sistema CIT-R;
- l'assistenza tecnica limitata al Sistema CIT-R;
- aggiornamento del Sistema CIT-R.

La FASE 2 avrà una durata pari a 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Per la FASE 2 la Regione Puglia riconosce ad ENEA un importo annuale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa. Il corrispettivo verrà fatturato al termine di ogni annualità



di gestione delle attività, a partire dal termine del secondo anno dalla firma della presente Convenzione.

C. Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa e ai relativi obblighi riguardanti il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e il Catasto degli Impianti. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.

Le azioni di info-formazione previste sono funzionali a sensibilizzare le figure professionali direttamente interessate, le associazioni di categoria nonché la cittadinanza alla tematica degli Attestati di Prestazione Energetica e alle problematiche dell'efficientamento energetico degli edifici in generale.

Si prevede per il primo anno di attività di realizzare 4 seminari informativi sul territorio della Regione per l'introduzione del nuovo sistema per un importo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA esclusa.

Per le successive annualità, si prevede di realizzare 2 seminari informativi sul territorio della Regione per ogni anno di validità della presente convenzione sulle seguenti tematiche:

- l'efficientamento energetico degli edifici;
- la normativa posta a base della presente Convenzione (Decreto Legislativo n.192/2005 e D.P.R. n.74/2013);
- l'illustrazione del funzionamento dei sistemi automatizzati, di cui alle precedenti attività A) e B), agli stakeholder coinvolti nell'iniziativa;
- la divulgazione dei risultati raggiunti nell'ambito della presente Convenzione.

Per questa attività la Regione Puglia riconosce ad ENEA un importo annuale di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) IVA esclusa. Il corrispettivo verrà fatturato al termine di ogni annualità di gestione delle attività, a partire dal termine del secondo anno dalla firma della presente Convenzione.

**IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 17 FOGLI**



[Handwritten signature]